



Promemoria sul riconoscimento di un figlio in Svizzera

n. 152.1

Il presente promemoria offre una panoramica sul riconoscimento di un figlio in Svizzera. Questi ragguagli non hanno effetti giuridici vincolanti, fanno fede esclusivamente le disposizioni legali attualmente in vigore.

L'Ufficio federale dello stato civile UFSC, quale autorità di alta vigilanza, non fornisce consulenza a privati. Per maggiori informazioni vogliate cortesemente rivolgervi alle autorità indicate nel presente promemoria o a un consulente giuridico privato (avvocato, notaio, ecc.).

1. Condizioni?

In qualità di padre biologico, lei può riconoscere un figlio nato al di fuori del matrimonio. Tuttavia il riconoscimento non è possibile se esiste già un rapporto di filiazione con un altro uomo.

Inoltre, un bambino nato entro 300 giorni dal decesso del marito della madre non può essere riconosciuto finché un giudice non pone fine al rapporto di filiazione creatosi automaticamente con il defunto.

Il figlio adottato non può essere riconosciuto.

Se riconosce un bambino sapendo di non esserne il padre biologico, inducendo così l'ufficiale di stato civile a procedere a una falsa iscrizione nel registro dello stato civile, lei si rende punibile penalmente (conseguimento fraudolento di una falsa attestazione).

2. Quando?

Può riconoscere suo figlio prima o dopo la nascita, senza limiti di tempo. Nell'interesse di suo figlio, è tuttavia consigliabile effettuare il riconoscimento prima della nascita.

Nel caso in cui la madre sposasse un altro uomo tra il momento del riconoscimento e quello della nascita il riconoscimento non avrebbe più alcun effetto, poiché suo marito diventerebbe automaticamente il padre del bambino.

3. Dove?

Il riconoscimento va fatto presso l'ufficio dello stato civile.

Se padre, madre e bambino hanno tutti la cittadinanza svizzera e sono domiciliati in Svizzera, può rivolgersi a qualsiasi ufficio dello stato civile.

In tutti gli altri casi (cioè se una delle parti ha una nazionalità straniera o è domiciliata all'estero), deve rivolgersi all'ufficio dello stato civile del luogo di nascita o di residenza di suo figlio, del luogo di domicilio o d'origine della madre, oppure del suo luogo d'attinenza se lei è di nazionalità svizzera.

4. Documenti da presentare?

Se lei è iscritto nel registro informatizzato dello stato civile, deve presentare semplicemente un documento d'identità valido e un certificato del domicilio attuale. L'ufficio dello stato civile incaricato del riconoscimento la informerà a tale proposito. Se lei non è registrato nel sistema informatizzato svizzero, l'ufficio le fornirà l'elenco dei documenti da presentare.

Se lei è minorenne, sotto curatela generale o se l'autorità per la protezione degli adulti ha assunto una misura corrispondente, occorre il consenso del rappresentante legale per procedere al riconoscimento di suo figlio.

Se lei si appresta a riconoscere il figlio di una straniera i cui dati non sono disponibili nel registro informatizzato dello stato civile, deve presentare anche tutti i documenti necessari alla registrazione della madre e del bambino (se non si tratta di un riconoscimento prenatale). L'ufficio dello stato civile fornisce informazioni a tale proposito.

5. Come?

Ci si presenta di persona presso l'ufficio dello stato civile, si consegnano i documenti richiesti, si dichiara oralmente di essere il padre del bambino e si firma la dichiarazione di riconoscimento. In genere si consiglia di fissare un appuntamento con l'ufficio dello stato civile.

Per questa operazione viene riscossa una tassa amministrativa.

6. Effetti

In seguito al riconoscimento si crea giuridicamente il rapporto di filiazione tra lei e suo figlio, con tutti i diritti e doveri ad esso collegati. Se ha effettuato il riconoscimento prenatale, il rapporto di filiazione con suo figlio sorge con la nascita. In caso di nascite multiple il riconoscimento prenatale riguarda tutti i figli.

Il riconoscimento non ha alcun effetto automatico sull'assunzione dell'autorità parentale. Nella misura in cui lei non è sposato con la madre di suo figlio, l'autorità parentale spetta alla madre, a meno che l'autorità di protezione dei minori abbia trasferito a lei l'autorità parentale esclusiva. Insieme alla madre può, in occasione del riconoscimento presso l'ufficio dello stato civile – o più tardi presso l'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio – dichiarare di assumere l'autorità parentale congiunta per vostro figlio (vedere in proposito il promemoria sulla dichiarazione dell'autorità parentale congiunta presso l'ufficio dello stato civile, n. 152.3).

7. Cognome del figlio

Riguardo al nome del figlio occorre distinguere se si tratta del vostro primo figlio comune oppure se, con la madre, avete già altri figli comuni.

Se il figlio che ha riconosciuto è il primo figlio comune, consegue che il riconoscimento non produce effetti sul cognome del figlio. Con la madre può, dopo il riconoscimento, convenire e dichiarare l'autorità parentale congiunta (vedere in proposito il promemoria sulla dichiarazione dell'autorità parentale congiunta presso l'ufficio dello stato civile, n. 152.3) e poi consegnare la dichiarazione del nome del figlio presso l'ufficio dello stato civile (vedere in proposito il promemoria sulle dichiarazioni concernenti il cognome secondo il diritto svizzero, n. 153.3). Nel caso di riconoscimento prenatale e autorità parentale congiunta lei e la madre, al momento della notificazione della nascita, dichiarate all'ufficiale dello stato civile per iscritto quale cognome da celibe o nubile porterà vostro figlio.

Lei e la madre avete già un figlio comune e avete determinato quale dei vostri cognomi da

celibe/nubile lo stesso deve portare, allora il figlio assume con il riconoscimento il medesimo nome del precedente figlio comune. E' quindi possibile che il figlio abbia assunto alla nascita il cognome da nubile della madre ed ora assuma, a seguito del riconoscimento, il suo cognome da celibe.

Se suo figlio non possiede la cittadinanza svizzera o se risiede all'estero, il riconoscimento può, a seconda delle circostanze ed in applicazione di diritti esteri, comportare effetti sul suo cognome. Riguardo alle possibili soluzioni in materia di nome la invitiamo ad informarsi presso l'ufficio dello stato civile competente per la ricezione del riconoscimento.

8. Cittadinanza svizzera e attinenza comunale e cantonale

Un bambino nato da una madre svizzera è cittadino svizzero dalla nascita. Il riconoscimento da parte di un padre svizzero non influisce sulla sua cittadinanza e sulla sua attinenza comunale e cantonale. Se l'autorità parentale è attribuita ai due genitori e se essi dichiarano che il figlio porterà il cognome da celibe del padre, al figlio saranno attribuite la cittadinanza e l'attinenza comunale e cantonale del padre, se quest'ultimo è svizzero.

Per contro, se suo figlio è nato da una madre straniera dopo il 31 dicembre 2005, acquista la Sua cittadinanza svizzera e quindi anche la sua attinenza comunale e cantonale.

Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2006 da una madre straniera e da un padre svizzero, è necessaria una domanda di naturalizzazione agevolata per ottenere la cittadinanza svizzera. All'occorrenza, La invitiamo a rivolgersi all'Ufficio federale della migrazione, Naturalizzazioni, 3003 Berna-Wabern.